

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L' **Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e delle Pesca**, con sede in Campobasso, via G. Vico, 4 - 80100 CB rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Gino Cardarelli, nato a Civitanova del Sannio (IS) il 6/09/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell' Agenzia, di seguito denominata ARSARP,

E

Il **Parco Archeologico di Sepino**, di seguito indicato come PARS, con sede in Contrada Altilia, n. 1, SP. 82, Sepino (CB), P.IVA 92081860709, nella persona del Dott.re Enrico Rinaldi nominato con decreto n. 90 del 04/02/2022, Reg. Corte dei Conti n. 106 del 07.04.2022; di seguito anche indicate "Parti",

PREMESSO CHE

- l'ARSARP è la struttura tecnico-operativa della Regione Molise per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e le innovazioni nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, delle foreste e della pesca;
- l'ARSARP svolge e promuove attività per la tutela e la valorizzazione della biodiversità; detiene e gestisce la Banca del Germoplasma delle Specie Vegetali di interesse agrario e alimentare; gestisce il Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare;
- l'ARSARP promuove l'educazione alimentare, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, la valorizzazione delle produzioni tipiche, tradizionali e territoriali e la gestione marchi di qualità. Dispone di un laboratorio di

Analisi Sensoriale per la valutazione e la caratterizzazione dei prodotti agroalimentari e di personale che possiede le conoscenze e le competenze per la predisposizione di studi e di sperimentazione nell'ambito delle Analisi Sensoriali;

- l'ARSARP quale struttura di riferimento nel settore agricolo regionale, impegnata da anni nella formazione di operatori qualificati e di tecnici e nella divulgazione, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui si propone come partner di attività formative specialistiche e di ricerca sul territorio;

- il PARS – Parco Archeologico di Sepino – è un ufficio del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale (Decreto Direttore Generale Musei n. 90 del 04.02.2022);

- il PARS comprende l'omonima area archeologica, con i resti dell'antica città romana sorta nella valle del Tammaro, e il Museo della Città e del Territorio;

- Il PARS vuole valorizzare, in chiave sistemica, gli elementi di attrattività del territorio e favorire le varie forme di cooperazione e aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative di diffusione della conoscenza e di valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale nel suo contesto rurale;

- Il PARS favorisce lo studio del contesto storico, archeologico e antropologico delle antiche vie della transumanza, rilevanti per la ricostruzione del paesaggio antico;

- Il PARS visto l'art. 118, comma 1 del citato D. Lgs. n. 42/2004 per il quale il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,

promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale per una moderna concezione della valorizzazione del patrimonio culturale e nella fattispecie anche di quello archeologico non può prescindere dal contributo e dall'efficace coordinamento tra i diversi enti che operano sul territorio;

- è interesse comune delle Parti perseguire i rispettivi fini istituzionali attraverso una reciproca collaborazione con l'obiettivo comune di ampliare e definire rapporti di cooperazione in aree di comune interesse;

- L'art 15 della legge 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- Le parti sono interessate a consolidare una costante collaborazione tra Istituzioni pubbliche, imprese private e mondo accademico, al fine di raccordare le attività di ricerca e formazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

L'ARSARP e il PARS hanno interesse comune a studiare, caratterizzare e valorizzare il territorio regionale e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e senza alcun vincolo di esclusività, intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti di comune interesse.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- realizzare percorsi formativi congiunti, promuovendo iniziative anche sperimentali;
- consentire l'utilizzo delle proprie strutture e dei propri impianti ed

attrezzature per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione;

- promuovere la partecipazione a progetti di ricerca, organizzati a cura di una delle Parti;
- promuovere la realizzazione di progetti di ricerca su argomenti di comune interesse scientifico;
- promuovere e organizzare convegni, seminari e incontri di studio ed eventi finalizzati ad approfondire le conoscenze e le tematiche di interesse comune.

Art. 2 – Realizzazione delle finalità prefissate

Le iniziative che si intenderanno intraprendere per la realizzazione di singoli interventi, nel quadro del presente protocollo, verranno definite d'intesa tra le Parti con successivi e specifici atti, attraverso i quali saranno indicati, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Le Parti, per la realizzazione delle finalità prefissate, potranno collaborare anche attraverso l'utilizzo comune delle risorse umane, dotate di adeguata competenza professionale in relazione alla specifica attività da svolgere.

Le Parti, potranno mettere a disposizione i propri impianti per lo svolgimento delle attività di ricerca nei temi di reciproco interesse.

Art. 3 – Oneri finanziari

La presente Intesa non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti.

Art. 4 – Uso dei loghi e degli altri segni distintivi

Le parti stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi nonché gli altri segni distintivi saranno utilizzati congiuntamente solo nell'ambito di progetti preventivamente condivisi, come seguito naturale della presente convenzione e

secondo le modalità di volta in volta concordate.

Art. 5 – Coordinamento e controllo

Per il coordinamento degli aspetti scientifici, programmatici, organizzativi e gestionali delle attività di cui alla presente convenzione, si indicano i seguenti referenti:

- per l'ARSARP il Dott. Agronomo Cosimo Carmine Cassetta;
- per il PARS la Dott. ssa Isabella Muccilli

Art. 6 - Durata

La presente Intesa ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo d'intesa fra le Parti.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento.

Art. 8 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni delle risorse umane coinvolte e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente

Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

Art. 11 - Registrazione

Il presente Atto viene redatto in formato elettronico, in unico originale, sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 e s.m.i., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca

Il Commissario Straordinario

Dott. Gino Cardarelli

Per il **Parco Archeologico di Sepino**

Il Direttore

Dott.re Enrico Rinaldi